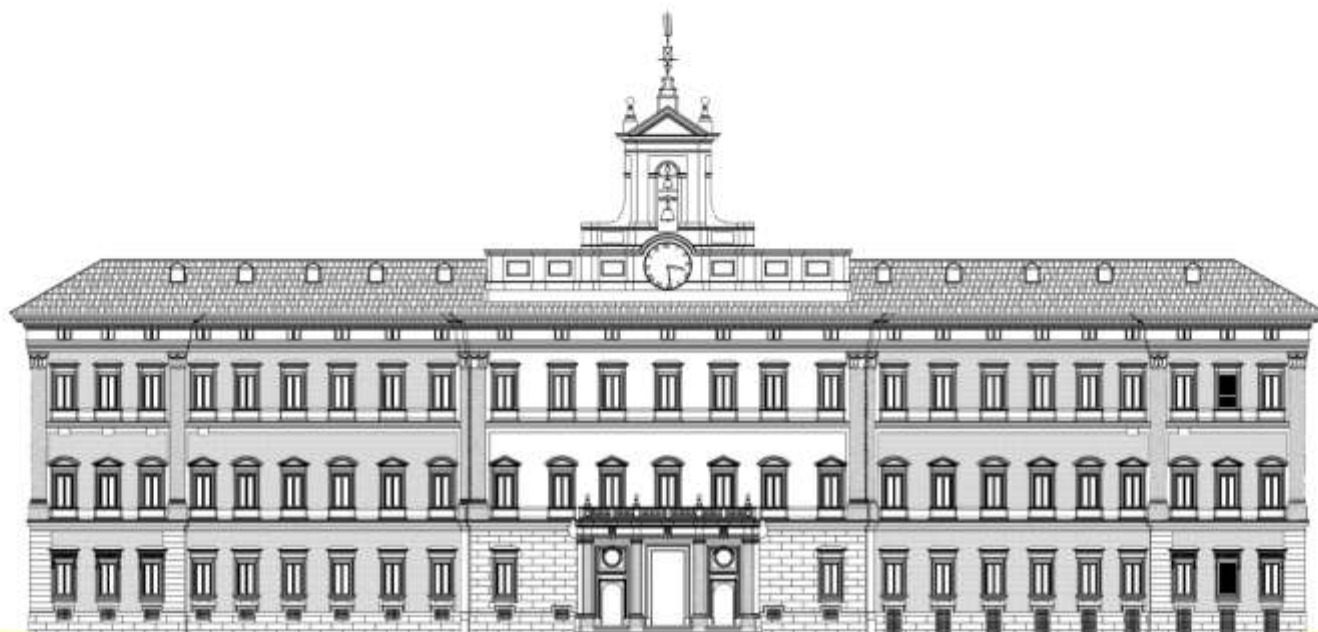




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1206-A

Riparazione per ingiusta detenzione e responsabilità
disciplinare dei magistrati

N. 24 – 25 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1206-A

Riparazione per ingiusta detenzione e responsabilità
disciplinare dei magistrati

N. 24 – 25 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1206-A
Titolo:	Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	Zanettin
Commissione di merito:	
Gruppo:	Forza Italia
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il provvedimento modifica gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione II (Giustizia) nella seduta del 18 giugno 2019.

Il testo si compone di un articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Riparazione per ingiusta detenzione

La norma apporta modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, che disciplinano la riparazione per ingiusta detenzione.

In particolare una prima modifica interessa il comma 1 dell'articolo 314 c.p.p. che, nel testo vigente, stabilisce che chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. La modifica stabilisce che la riparazione spetta anche per la detenzione subita in caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto [comma 1, lettera a)].

Sono poi apportate modifiche al comma 2 dell'articolo 314 c.p.p. che, nel testo vigente, stabilisce che l'equa riparazione spetta al prosciolti per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280. Il testo è integrato specificando che la medesima riparazione spetta se il soggetto è stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, sono risultate insussistenti le condizioni per la convalida [comma 1, lettera *b*]).

Si rammenta che la Corte costituzionale con la sentenza n. 109/1999 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 314 del c.p.p. nelle parti in cui non prevedono le fattispecie che il testo in esame introduce nel citato articolo 314.

Si introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 314 del c.p.p. allo scopo di stabilire che il diritto all'equa riparazione spetti a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione [comma 1, lettera *c*]).

Si rammenta che la Corte costituzionale con la sentenza n. 310/1996 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 314 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la fattispecie che il testo in esame introduce nel citato articolo 314 ai sensi del comma 1, lettera *c*).

Infine, con novella all'art. 315 c.p.p., si prevede che l'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione sia trasmessa, per le valutazioni di competenza, al Ministro della giustizia e, nel caso di grave violazione di legge e delle norme di cui al Libro IV (misure cautelari), Titolo I (misure cautelari personali), Capi I (disposizioni generali) e II (misure coercitive) del c.p.p., anche al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, considerato che le modifiche introdotte sono conformi a sentenze della Corte costituzionale, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare comunque utile una conferma - che il testo risponda ad esigenze di mera codificazione e che pertanto la prassi formatasi con riferimento all'applicazione dell'articolo 314 del c.p.p. sia conforme al dettato delle disposizioni in esame. Non si hanno osservazioni da formulare con riguardo al comma 2.